

“Regolamento orti condivisi Monterosso”

ART. 1 Finalità

L'associazione di promozione sociale ProPolis organizza una area di proprietà comunale alla coltivazione condivisa di orti (verdura, piccoli frutti e fiori), con metodo biologico, per promuovere la socializzazione, la valorizzazione del sapere agricolo, il benessere delle persone abitanti nello stesso quartiere.

L'esperienza:

- E' apartitica e aconfessionale. Nella sua gestione adotta il metodo democratico e riconosce il pluralismo delle opinioni.
- Non persegue scopi di lucro e si basa sull'operato gratuito e volontario degli ortolani.
- E' aperta a collaborazioni e si collega con altre iniziative del territorio, ad esempio: Gruppi di Acquisto Solidale, mercato dei produttori agricoli e biologici, gli orti scolastici, gli orti condivisi.

ART. 2: Organi

Sono Organi degli Orti condivisi:

- a) L'Assemblea degli orti
- b) Il Consiglio degli orti
- c) Il Coordinatore degli orti

ART. 3: Cariche sociali

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. E' stabilito il divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del progetto.

ART. 4: Il gruppo orti

Ogni componente del gruppo orti è coinvolto direttamente nella coltivazione di un appezzamento di terreno assegnato. Possono far parte del gruppo orti coloro che sottoscrivono la tessera della Associazione ProPolis e accettano senza riserve il presente regolamento condividendone le finalità.

La domanda di ammissione da parte di un minore deve essere confermata da chi ne esercita la patria potestà.

Per far parte del gruppo orti condivisi è necessario:

- essere residenti nei quartieri di Conca Fiorita, Monterosso o Valtesse, o essere socialmente attivi in uno dei due quartieri
- avere più di 16 anni
- non avere ottenuto per un altro componente del proprio nucleo familiare, un altro orto su terreno comunale
- non essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili siti nel comune di Bergamo
- aver partecipato a un percorso formativo di agricoltura biologica

In caso le domande di partecipazione fossero superiori alla disponibilità degli appezzamenti di terreno, costituiranno titoli preferenziali di accettazione della domanda: il numero più elevato di componenti il nucleo familiare, la condizione di difficoltà lavorativa dell'adulto sostegno economico della famiglia.

La partecipazione al gruppo orti ha durata triennale (tre anni), con decorrenza dal 1° gennaio e scadenza 31 dicembre.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che l'associazione sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno. La concessione dell'orto non attribuisce nessun titolo a disporre a favore di terzi, per cui non è né cedibile né trasmissibile a terzi (o a familiari) a nessun titolo.

ART. 5 Diritti e doveri degli assegnatari

I partecipanti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento, pena il decadimento dell'assegnazione, ed in particolare:

- allo sfalcio delle servitù, dei sentieri e degli spazi comuni non adibiti ad orti condivisi;
- a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del ricovero attrezzi, delle strutture della zona ristoro e delle recinzioni con materiali forniti dal consiglio degli orti;
- a non trascurare l'orto assegnato, mantenendolo in stato decoroso;
- è fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari e alla collocazione di bidoni per qualunque scopo;
- è consentito delimitare il proprio lotto con bordure in legno di altezza massima pari a 20 cm;
- le eventuali protezioni temporanee non devono superare l'altezza di metri 1 (uno);
- non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri assegnatari;
- non danneggiare e fare buon uso dell'eventuale sistema di irrigazione;
- a interagire con esperienze di orticoltura del quartiere
- sostenere le spese comuni
- a partecipare a tutte le Assemblee degli orti. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente all'uso proprio e dell'ambito familiare, salvo che per iniziative decise dall'Assemblea e autorizzate dall'associazione ProPolis.

ART. 6 Quota di partecipazione

La quota di partecipazione annuo per l'utilizzo degli orti viene stabilita dal consiglio degli orti e calcolata sulla base delle spese di gestione indispensabili al buon funzionamento.

ART. 7 Revoca della concessione

La revoca dell'assegnazione o la sua decadenza, avviene per:

- a) rinuncia scritta del partecipante indirizzata al consiglio degli orti;
- b) grave e sistematica inosservanza del presente regolamento.

La revoca sarà preceduta da un richiamo scritto da parte del consiglio degli orti. Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta immediatamente, allo scopo di consentire la nuova assegnazione e cura il prima possibile.

ART. 8: Assemblea degli orti

L'Assemblea degli orti è l'organo deliberativo che può essere convocato in riunioni ordinarie e straordinarie.

Sono ammessi a partecipare alle sedute dell'Assemblea tutte le persone che risultino iscritte nel relativo registro del gruppo degli orti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, ivi compresi i minorenni e i membri del Consiglio di ProPolis. I partecipanti devono essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Nessun ortaiolo potrà essere rappresentato da altri.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e deliberativi ed il principio del voto singolo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria quattro volte all'anno, per:

- rendere partecipi tutti dell'andamento degli orti,
- approvare il rendiconto sociale dell'anno precedente,
- approvare e rendere pubblico il programma per l'anno nuovo.
- fare proposte per eventuali modifiche all'allegato disciplinare.

La partecipazione alle assemblee rientra nei doveri degli ortolani e le eventuali assenze vanno comunicate per tempo.

L'assenza a due o più assemblee, salvo comprovate giustificazioni, può portare alla revoca della concessione. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura di un componente del consiglio degli orti.

L'assemblea è convocata con le modalità di cui all'art. 9.

Il Consiglio può decidere, in ogni momento, di convocare l'Assemblea degli orti anche in seduta straordinaria qualora vi siano problemi o situazioni particolari in cui si ritenga necessario il parere dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata, con le modalità di cui all'art.9, previa decisione di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio o previa richiesta scritta di almeno il 30% degli iscritti a registro.

Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, saranno valide solo con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le votazioni saranno effettuate per alzata di mano, salvo per l'elezione dei componenti del Consiglio che saranno effettuate con voto segreto. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei votanti salvo che, per casi particolari, il Consiglio non preveda maggioranze diverse, nel qual caso dovrà esserne fatta comunicazione già in sede di convocazione dell'assemblea.

All'assemblea è altresì demandata l'approvazione del Regolamento e le successive modifiche.

ART. 9: Convocazione Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto con un anticipo di almeno 8 giorni, mediante posta elettronica o equivalente, indicante data, ora e luogo di convocazione, nonché l'ordine del giorno della riunione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le stesse informazioni, verrà inoltre affisso presso gli orti, sempre entro il termine di cui sopra.

ART. 10: Il consiglio degli orti

E' l'organo esecutivo del gruppo orti. I componenti del Consiglio sono 5, eletti nell'assemblea degli orti con scrutinio segreto. Ogni elettore potrà indicare al massimo 2 preferenze e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Il Consiglio dura in carica tre anni.

Spetta al Consiglio:

- a) nominare il Coordinatore e ripartire al suo interno le altre cariche sociali;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli ortolani;
- c) attuare il programma, vigilare sul rispetto del regolamento ed attuare le delibere della Assemblea degli orti;
- d) fissare le date delle Assemblee degli orti;
- e) adottare provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari verso i componenti il gruppo orti avvalendosi eventualmente degli organi statuari dell'associazione Propolis
- f) redigere la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea, curare gli aspetti amministrativi in collaborazione con la segreteria e la tesoreria di ProPolis;
- g) nominare un rappresentante nel Consiglio direttivo dell'associazione ProPolis;

ART. 11: Coordinatore / Vice Coordinatore

Il Coordinatore:

- rappresenta i componenti del gruppo orti.
- presiede e coordina le riunioni dei vari Organi.
- ha diritto di voto pari ad ogni altro membro dell'Assemblea.
- cura la corrispondenza;
- nomina il vice coordinatore

Il Vice Coordinatore:

- fa le veci del Coordinatore ogni qualvolta questi sia impossibilitato alle sue mansioni.
- subentra al Coordinatore dimissionario finché non sia nominato il successore.

ART. 12: Segretario / Tesoriere

Il Segretario è un membro del Consiglio degli orti:

- stila i verbali di ogni riunione del consiglio direttivo e delle assemblee.
- aggiorna e custodisce il registro degli iscritti al gruppo orti
- iscrive ortolani all'associazione

Il Tesoriere, è nominato dal Consiglio degli orti:

- cura la compilazione del rendiconto consuntivo dell'attività annuale;
- provvede alle riscossioni ed ai pagamenti in collaborazione con l'associazione Propolis;
- informa del proprio operato il Consiglio e l'Assemblea, che avrà sempre e comunque la facoltà di chiedere spiegazioni;
- cura il registro di tutti gli oggetti di proprietà del gruppo da allegare all'inventario patrimoniale del bilancio dell'associazione ProPolis;

ART. 13 Aree destinate ad orti sociali e loro dimensioni

L'area degli orti viene suddivisa in singole unità coltivabili e per ciascuna di esse il consiglio nomina un responsabile.

Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni necessari per:

- i passaggi pedonali di accesso agli orti
- il ricovero degli attrezzi
- la zona di compostaggio
- una zona ristoro

ART. 14 Orti in eccedenza

I lotti eventualmente non assegnati per mancanza di richiedenti potranno essere assegnati (dal consiglio degli orti), in gestione provvisoria, per una sola annata, a coloro che sono già assegnatari di altro lotto, che ne facciano domanda.

ART.15 Uso dell'acqua

Va evitato lo spreco d'acqua. L'irrigazione delle colture avverrà automaticamente attraverso un impianto di irrigazione a goccia, spesa comune.

ART. 16 Attrezzi, materiale da lavoro e strutture

La decisione dell'acquisto degli attrezzi e del materiale da lavoro spetta al consiglio degli orti. Dopo l'uso tutto dovrà essere riposto negli appositi spazi assegnati e non lasciato nell'orto.

ART. 17 Animali da compagnia nell'area ortiva

È fatto divieto l'accesso degli animali all'area ortiva.

ART. 18 Responsabilità per danni a persone o cose

L'associazione ProPolis declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o furti a persone o danni a cose all'interno degli orti condivisi, derivanti dall'attività svolta negli orti da parte degli assegnatari o dall'uso di attrezzi e strumenti o dalla presenza degli animali di cui all'art. 17.

ART. 19 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Bergamo, compatibilmente con le specificità degli orti. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'assemblea degli orti sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti che possono provenire dai singoli componenti il gruppo degli orti.

Le eventuali innovazioni adottate con le procedure del presente regolamento, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto che le ha disposte e, di norma, non hanno effetto retroattivo.

È parte integrante del presente regolamento il "Disciplinare interno per la gestione della zona ortiva".

Il presente regolamento è stato adottato dal consiglio direttivo di ProPolis in data 5 ottobre 2016

Il presente regolamento è stato adottato dall'assemblea del gruppo orti in data _____

Allegato A - DISCIPLINARE INTERNO PER LA GESTIONE DELLA ZONA ORTIVA

Art. 1 Si fa divieto agli assegnatari di indirizzare estranei negli orti senza la loro presenza.

Art. 2 Nelle aree ortive è vietata la coltivazione di piante che possono danneggiare i vicini assegnatari.

Art. 3 Gli assegnatari sono tenuti alla pulizia ed all'ordine delle aree di uso comune della zona ortiva.

Art. 4 È vietato tenere nell'orto assegnato materiali ed oggetti diversi da quelli consentiti dall'Assemblea degli ortolani. Tale divieto vale anche per le zone comuni.

Art. 5 La concimazione deve avvenire con l'utilizzo di sostanza organica, eventualmente pellettata. È vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti, o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone. Sono sostenute metodologie di coltivazione biologica, biodinamica, biointensiva attraverso momenti di consulenza, formazione ed informazione.

Art. 6 Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a conferire i propri scarti vegetali nell'area di orto dislocata a cura dell'Amministrazione comunale, seguendo indicazioni e procedure che saranno oggetto specifico di momenti di consulenza e informazione.

Art. 7 La tenuta dell'orto dev'essere conforme a quanto stabilito in assemblea, come pure per le coltivazioni e quant'altro inerente le medesime. È vietata la costruzione di baracche, capanni, serre e voliere.

Art. 8 Si suggerisce agli assegnatari di cedere le eccedenze degli ortaggi al fabbisogno familiare, a persone in stato di bisogno, non autosufficienti o assistite dal servizio sociale.

Art. 9 L'auspicato utilizzo della zona ristoro da parte di singoli assegnatari o in forma collettiva, deve conciliarsi con l'accurata sistemazione e pulizia dell'area una volta terminato il suo utilizzo, in modo che mantenga sempre un aspetto decoroso che ne invogli l'uso.

Art. 10 I rifiuti non ortivi (carta, plastica, vetro ecc...) dovranno essere raccolti e smaltiti a cura degli assegnatari.

Art. 11 L'assegnatario che abbia lasciato l'orto in stato di abbandono non giustificato per un periodo maggiore di tre mesi, dopo un richiamo scritto del Consiglio degli orti, può perdere il diritto all'assegnazione dell'orto.

Art. 12 Al presente disciplinare possono essere apportate modifiche nel corso delle assemblee ordinarie e straordinarie. L'applicazione del presente disciplinare è affidata all'Assemblea degli orti.